



Decisione N. 10371 del 11 luglio 2022

**COLLEGIO DI PALERMO**

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAOLLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - AURELIO MIRONE

Seduta del 16/06/2022

**FATTO**

Il ricorrente, titolare di un rapporto di conto corrente acceso presso l'Intermediario convenuto, lamenta quanto segue.

In data 1.10.21 l'Intermediario ha proceduto al blocco del conto in assenza di preventive comunicazioni. In ragione della condotta dell'Intermediario il cliente lamenta ingenti danni chiedendo: 50.000,00 euro a titolo di risarcimento danni; 50.000,00 euro da devolvere al Comune di Pantelleria per finalità sociali; la chiusura di tutte le posizioni debitorie con la Banca; il rimborso di tutte le somme pagate tramite F24 dal 2016 al 1.1.21 stante il mancato invio delle quietanze di pagamento.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario evidenzia come i rapporti in essere con il cliente (conto corrente e conti deposito) siano stati chiusi in ottemperanza agli obblighi e alle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela (D.Lgs. n. 231/07), nonché in applicazione delle facoltà contrattuali regolarmente pattuite. Riferisce come ai rapporti non siano associati idonei documenti di identità e documentazione reddituale. In merito rileva di aver provato, senza successo, a prendere contatti (telefonicamente, a mezzo mail e tramite posta) con il cliente. Da ultimo produce apposta raccomandata Nexive spedita all'indirizzo comunicato in sede contrattuale dal cliente, tornata indietro per "indirizzo sconosciuto". In merito alla richiesta di rimborso di quanto pagato tramite F24 riferisce di aver comunicato al cliente di poter procedere alla richiesta produzione dietro pagamento dei costi di produzione/stampa.

*Pag. 2/4*



Decisione N. 10371 del 11 luglio 2022

Alla luce di quanto sopra l'intermediario chiede che il Collegio voglia rigettare il ricorso in quanto infondato.

In sede di repliche parte ricorrente contesta le eccezioni dell'Intermediario riferendo come il suo indirizzo di residenza coincida con quello indicato in contratto. In merito alla quantificazione del danno riferisce di non aver potuto partecipare, a causa del blocco del conto, ad alcuni eventi ai quali era stato invitato in qualità di Sindaco.

### **DIRITTO**

1. La questione oggetto del presente procedimento concerne la presunta responsabilità dell'Intermediario per le conseguenze derivanti dalla chiusura del conto corrente e dei conti anticipi del cliente.

2. In via dirimente, senza entrare nel merito della valutazione della condotta tenuta dall'Istituto, emerge come le richieste avanzate dal ricorrente risultino infondate. La richiesta risarcitoria avanzata non è supportata da prova idonea, gravando sul ricorrente l'onere di dare prova sia con riferimento all'an che al quantum e non potendo il danno essere riconosciuto in re ipsa (cfr. Collegio di Coordinamento n., 1642/19 e n. 9311/16).

Al riguardo, parte ricorrente si è limitata a richiamare alcuni eventi istituzionali ai quali non avrebbe potuto partecipare stante la chiusura del rapporto. Sul punto produce solo gli inviti ma non anche documentazione relativa alla concreta impossibilità di sostenere i costi connessi alla partecipazione. Per completezza si rileva come il quantum richiesto in sede di ricorso non corrisponda a quello richiesto in sede di preventivo reclamo.

3. Quanto alla domanda relativa alla chiusura delle posizioni debitorie occorre rilevarne l'inammissibilità. Esula infatti dalle competenze dell'Arbitro in quanto volta ad ottenere una pronuncia di tipo costitutivo. La domanda sembra comunque infondata in quanto attinente ad un rapporto differente rispetto a quello oggetto del giudizio: il ricorrente infatti, a fronte del blocco/chiusura del conto corrente, chiede l'estinzione di un rapporto di finanziamento.

4. Anche la domanda relativa al rimborso delle somme pagate a mezzo F24 risulta infondata. L'onere di conservazione delle contabili dei pagamenti grava infatti in capo al Cliente, il quale, inoltre, ha la possibilità di chiederne copia a fronte del pagamento delle spese di produzione documentale.

5. Alla luce di quanto sopra il Collegio rigetta il ricorso.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Pag. 3/4



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 10371 del 11 luglio 2022

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI